

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 1585

Adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2003

OGGETTO: rinnovo contratto collaborazione Sig.ra Beatrice Loi Tecnico di Isto-citopatologia.

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1906 del 2 agosto 2002, con la quale si dispone la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Sig.ra Beatrice Loi in qualità di Tecnico di Isto-citopatologia, per la durata di mesi 11 con scadenza al 20 luglio 2003.
- VISTA** la relazione del Responsabile del Dipartimento di Patologia Clinica dell'Azienda, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale si chiede alla Direzione Aziendale di provvedere al rinnovo del contratto in essere con la Sig.ra Loi, per ulteriori mesi 12.
- PRESO ATTO** delle motivazioni addotte dal Responsabile del Dipartimento di Patologia Clinica, a garanzia della continuità degli esami isto-patologici, per la cui esecuzione è imprescindibile l'opera di personale di adeguata professionalità.
- VISTA** l'autorizzazione del Direttore Sanitario dell'Azienda, resa a margine della citata relazione del 2 luglio 2003, che esprime parere favorevole alla prosecuzione della collaborazione sino al 31 dicembre 2003.
- ACCERTATO** che allo stato attuale permangono le motivazioni che hanno determinato l'assunzione dei provvedimenti di cui alla richiamata deliberazione n. 1906.
- PRECISATO** che relativamente alla tipologia contrattuale si confermano le argomentazioni già assunte all'atto della prima stipula contrattuale in quanto data la particolarità delle prestazioni, da eseguirsi presso le strutture dell'Azienda Committente, per il conseguimento delle finalità istituzionali, il contratto in argomento rientra nelle figure atipiche di lavoro parasubordinato, essendo la prestazione contraddistinta dai requisiti di collaborazione e coordinazione.  
Che il criterio di coordinazione determina l'autonomia del collaboratore quanto alle modalità di esecuzione della prestazione, con il limite rappresentato dalla necessità di

coordinazione con il processo produttivo del Committente, essendo il risultato dell'attività utile e strumentale alla realizzazione del programma produttivo, rappresentando quindi il collegamento funzionale tra l'attività del lavoratore e quella del Committente.

ACCERTATO

che l'affidamento risponde ai criteri normativi sui quali la giurisprudenza, in particolare quella contabile, ha fissato i caratteri presupposti di essenzialità quali:

- acquisizione di professionalità assente nella struttura e quindi l'affidamento esterno che non comporta una duplicazione delle funzioni svolte dal personale interno.
- effettivo possesso dei requisiti da parte del collaboratore esterno.
- adeguata motivazione contenuta nella deliberazione di conferimento.

VISTA

la legislazione vigente in materia, le cui fonti normative sono individuabili nella norma di portata generale contenuta nel D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6, conformemente ai criteri di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto medesimo.

VISTO

lo schema di contratto che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale.

#### IL DIRETTORE GENERALE


SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

#### DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa

- di disporre la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la Sig.ra Beatrice Loi, in qualità di Tecnico di Isto-citopatologia, per la durata di mesi cinque, dietro compenso lordo onnicomprensivo di € 10985,70, da corrispondersi in ratei mensili posticipati di 2197,14, al netto delle ritenute per versamenti INPS e INAIL a carico del collaboratore.
- di determinare che le prestazioni vengano eseguite presso i laboratori del Dipartimento di Patologia Clinica dell'Azienda Committente.
- di movimentare la spesa di € 10985,70 sul codice 440900013 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.

DIR.AMM.



DIR.SAN.



Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1585 del 1 0 LUG. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 LUG. 2003 al - 5 AGO. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio bilancio  
Servizio personale

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

### AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

Convenzione con la Sig.ra Beatrice Loi per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa di tecnico di istocitopatologia.

L'anno duemilatre il giorno \_\_\_\_ del mese di luglio nella sede dell'Azienda U.S.L.7 di Carbonia, via Dalmazia n.83, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'azienda U.S.L n. 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice fiscale 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dr. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945, C.F SMN MLS45M29E281V, di seguito denominata Committente;

E

la Sig.ra Beatrice Loi, codice fiscale LOIBRC60B61L514Z, nata a Ussassai il 21/02/1960, residente a Selargius, via Machiavelli, n. 3 di seguito denominata "incaricata", si conviene e stipula quanto segue:

**Art 1.** La presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, ha per oggetto l'attività di collaborazione coordinata e continuativa di Tecnico di Isto-citopatologia, inquadrabile ai fini fiscali nella fattispecie di cui all'articolo 47 comma 1 lettera C-bis DPR 29/09/1973 n. 917, per l'esecuzione di esami anatomoistocitopatologici, da eseguirsi presso i laboratori del Dipartimento di Patologia clinica dell'Azienda

Committente, per la durata di mesi cinque a decorrere dal 21 luglio sino al 31 dicembre 2003.

**Art 2** L'incaricata può recedere dal rapporto di collaborazione prima della scadenza con preavviso motivato di almeno 15 giorni. Il recesso dell'Azienda potrà avvenire in qualsiasi momento senza preavviso ove il livello delle prestazioni non dovesse più essere adeguato, opportunamente accertato e contestato.

**Art 3** Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano un rapporto di subordinazione gerarchica all'azienda, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

**Art 4** L'incaricata non è inserita nell'organizzazione amministrativa dell'azienda in quanto la stessa svolge la sua attività al di fuori delle procedure amministrative e burocratiche dell'Azienda e quindi, opera in modo completamente staccato e al di fuori della struttura burocratica, con la quale ha un mero collegamento funzionale, limitato a quanto necessario per svolgere l'attività affidatale.

**Art. 5** L'attività prestata ha solo carattere strumentale di completamento e di supporto, rispetto ai fini e ai compiti istituzionali dell'Azienda, per il

conseguimento dei quali l'incaricata dovrà riferirsi alle disposizioni e direttive impartite dal Responsabile del Dipartimento di Patologia Clinica dell'Azienda Committente.

**Art. 6** Il compenso lordo per la collaborazione fissato in € 10.985,70 è pagabile in cinque quote mensili posticipate di € 2197,14, ciascuna al netto delle ritenute fiscali, INPS e INAIL a carico dell'incaricata.

**Art.7** Durante la permanenza presso i laboratori l'incaricata avrà la facoltà di utilizzare gli strumenti informatici e le apparecchiature e di prendere visione di tutta la documentazione funzionale al corretto puntuale adempimento della prestazione.

L'incaricata, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 241/1990, è tenuta a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con l'Azienda Committente ovvero a danno o ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, l'incaricata ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la Legge impone a carico di questa figura. L'incaricata professionista nell'ambito del presente affidamento è tenuta al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda USL 7 .

**Art 8** L' Azienda non risponde di eventuali infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, pertanto l'incaricata, qualora non avesse già provveduto, è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa per eventuali danni alla sua persona, a terzi ed a cose, oltre l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

**Art. 9** Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominato uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, o in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo il diritto e il suo lodo, reso in conformità alle norme del codice di procedura Civile, sarà inappellabile.

Art. 9 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della tariffa D.P.R. 131/1986 T.U. sull'imposta di registro; non è soggetto a imposta di bollo (Ministero delle finanze, risoluzione n.36/2002)

Letto, confermato e sottoscritto

L'incaricata

Il Direttore Generale  
dr.Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Prot 23-03 / LAB

Carbonia, 2 luglio 2003

Al Sig. Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Oggetto: richiesta proroga contratto per tecnico Anatomia Patologica.


In relazione al contratto n. 1906 del 02/08/2002, con il quale la Sig.ra Loi Beatrice, tecnico di Anatomia e Istologia Patologica, presta servizio in qualità di tecnico presso l'Anatomia patologica dell'Azienda, si chiede che il rapporto di collaborazione della medesima con la nostra ASL sia prorogato per ulteriori dodici mesi.

Si precisa che la mancata proroga impedirebbe l'esecuzione degli esami isto-patologici per gravi carenze di organico.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica  
Dr. Ferdinando Ceglie

Si esprime parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
Dot.ssa Rita Cantone

 fino al 31-12-'03

